

COMUNE DISERINA
(provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA
PORTA A PORTA
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 10 del 28.04.2016

Il Sindaco
f.to Fattori Giovanni

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Bergamelli Francesco

Il Responsabile del Servizio
f.to Pagliana arch.paes.Lorenzo

SOMMARIO

TITOLO I.....	3
Disposizioni generali.....	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Criteri generali.....	3
Art. 3 - Attività di competenza del comune.....	3
Art. 4 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati.....	3
Art. 5 - Definizione della zona di raccolta.....	3
Art. 6 - Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta.....	3
Art. 7 - Localizzazione dei siti e dei contenitori.....	4
Art. 8 - Tipologie e caratteristiche dei contenitori.....	4
Art. 9 - Modalità di conferimento nei contenitori stradali.....	4
TITOLO II.....	5
Servizi di raccolta porta a porta.....	5
Art. 10- Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta.....	5
Art. 11- Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta.....	5
TITOLO III	
Gestione dei rifiuti solidi urbani.....	6
Art. 12- Conferimento e raccolta della frazione umida.....	6
Art. 13- Conferimento e raccolta del materiale cartaceo, degli indumenti e di altre frazioni valorizzabili.....	6
Art. 14- Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi.....	6
Art. 15- Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità.....	7
TITOLO IV.....	7
Gestione dei rifiuti da imballaggio.....	7
Art. 16 - Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta.....	7
TITOLO V.....	8
Disposizioni finali.....	8
Art. 17 - Divieti.....	8
Art. 18 - Ordinanze contingibili ed urgenti.....	8
Art. 19 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	8
Art. 20 - Accertamenti.....	8
Art. 21 - Attività di controllo.....	8
Art. 22 - Sanzioni.....	9

TITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione del Decreto legislativo 152/06, art. 198, comma 2, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani (RU) e assimilati (RUA).

Art. 2 - Criteri generali.

1. La gestione dei rifiuti è organizzata attraverso l'attivazione di un sistema integrato di raccolta, porta a porta;
2. La gestione dei rifiuti è finalizzata a:
 - a) limitare le produzioni di rifiuti, anche attraverso la promozione di un diverso atteggiamento critico del consumatore nei confronti dei prodotti «usa e getta»;
 - b) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
 - c) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta.

Art. 3- Attività di competenza del comune.

1. Compete al comune, che l'esercita secondo la normativa vigente, la gestione delle seguenti categorie di rifiuti:
 - a) tutti i rifiuti urbani;
 - b) i rifiuti assimilati.

Art. 4 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati.

1. Competono ai produttori dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art. 5 - Definizione della zona di raccolta.

1. La zona interessata alla raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati coincide con il territorio comunale.
2. E' fatto obbligo di conferire i rifiuti al servizio pubblico depositandoli presso il punto di raccolta della sede stradale pubblica comunale.

Art. 6 - Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta.

1. Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti, il servizio è articolato con diverse modalità operative che possono attuarsi in alternativa o in concomitanza allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi, in particolare è previsto il servizio di raccolta «porta a porta».

Art. 7 - Localizzazione dei siti e dei contenitori.

1. La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, sono disposti dall'assessorato competente.
2. La localizzazione dei siti di cui al primo comma tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di impatto ambientale, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, predisponendo un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svuotamento.

Art. 8 - Tipologie e caratteristiche dei contenitori.

1. Spetta al comune stabilire il numero, la tipologia e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere, alla densità abitativa della zona interessata, ed ad eventuali altre forme di raccolta in atto.
2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto della raccolta e della scritta che indichi la frazione da conferire.
3. I contenitori stradali devono avere caratteristiche che rientrino nei parametri previsti della normativa vigente.

Art. 9 - Modalità di conferimento nei contenitori stradali.

1. Il conferimento dei rifiuti nei contenitori stradali deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto al conferimento separato per ogni singola tipologia.
2. Il conferimento nei contenitori stradali a svuotamento meccanico o manuale è regolato dalle seguenti norme generali:
 - a) è vietato introdurre nei contenitori:
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali che possano causare danni agli addetti all'atto dello svuotamento dei contenitori o nelle successive fasi di riciclaggio;
 - materiali liquidi;
 - materiali che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - frazioni diverse dalla destinazione specifica del contenitore;
 - esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi;
3. I materiali voluminosi prima di essere depositati nel contenitore devono essere rotti, piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.
4. Dopo l'uso gli eventuali sportelli del contenitore devono essere chiusi.

TITOLO II

Servizi di raccolta porta a porta

Art. 10 - Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta.

1. Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta porta a porta possono essere conferite, a seconda delle caratteristiche merceologiche e di quanto prescritto in questo regolamento, nei seguenti modi:
 - a) imballate in sacchi a perdere;
 - b) prive di imballo;
 - c) in particolari contenitori dedicati - mono o pluriutenza - presi in carico dagli utenti;
2. Per quello che concerne i sacchi a perdere e i contenitori di cui alla lettera c) del comma 1, corre l'obbligo dell'utilizzo di quelli forniti dall'Amministrazione o aventi le medesime caratteristiche.
3. I sacchi a perdere devono essere semitrasparenti tali da consentire, da parte degli operatori addetti al prelievo, l'ispezione visiva e l'eventuale controllo del contenuto.

Art. 11 - Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta.

1. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o contenitori mono o pluriutenza è regolato nel modo seguente:
 - a) i sacchi ed i contenitori devono essere esposti fuori dalle abitazioni e devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; è fatto espresso divieto di abbandonarli od esporli nei giorni precedenti la raccolta. Il giorno precedente la raccolta è consentita l'esposizione dei sacchi o contenitori dopo le ore 20,00 (venti), mentre nel giorno di effettuazione della raccolta l'esposizione deve essere effettuata entro le ore 6,00 (sei);
 - b) i contenitori devono essere tempestivamente ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto;
 - c) è reso obbligatorio il recupero, da parte dell'utente conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte, dell'esposizione travisa o di qualsiasi altra causa anche non dipendente da volontà o colpa dell'utente.
2. Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione.
3. E' obbligatorio l'impiego di sacchi o contenitori aventi le caratteristiche, anche cromatiche, e recanti le diciture prescritte per ogni singola frazione di rifiuto. I rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti.
4. è fatto divieto di:
 - a) introdurre nel sacco o nei contenitori, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di trattamento;
 - b) introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato;
 - c) lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
 - d) riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;

- e) conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
 - f) esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi;
5. In caso di frazioni raccolte con il sistema porta a porta, senza il supporto di appositi sacchi o contenitori, i materiali da raccogliere dovranno essere confezionati o impilati in modo da occupare il minor spazio possibile al fine di evitare: la loro dispersione nelle aree circostanti, danni agli addetti alla raccolta e, in genere, alla popolazione e/o all'ambiente;
 6. Nelle zone eventualmente servite da cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani non riciclabili, gli utenti sono tenuti comunque all'utilizzo dei sacchetti forniti dal comune o aventi le caratteristiche dallo stesso indicate. E' vietato immettere rifiuti sfusi;
 7. Il comune predispone un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta;

TITOLO III

Gestione dei rifiuti solidi urbani

Art. 12 - conferimento e raccolta della frazione umida.

1. Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani e assimilati (frazione umida), qualora sia attivato dal comune, è finalizzato al riciclaggio organico per la produzione di compost.
2. Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani dovrà essere effettuato tramite l'uso congiunto di sacchi a perdere e contenitori dedicati, mono o pluriutenza, secondo le modalità di seguito esposte:
 - a) le utenze devono conferire la frazione organica negli appositi sacchetti di mater - b;
 - b) le utenze possono usufruire di contenitori mono pluriutenza in cui conferire i sacchetti in mater - b;
 - c) i contenitori devono essere esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta. I contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.

Art. 13 - conferimento e raccolta del materiale cartaceo, degli indumenti e di altre frazioni valorizzabili.

1. Il conferimento e la raccolta differenziata del materiale cartaceo, degli indumenti e di altre frazioni valorizzabili sono effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) la carta e il cartone sono raccolti a domicilio privi di imballo oppure tramite conferimento diretto, a cura dell'utente presso la piattaforma ecologica;
 - b) gli indumenti e le altre frazioni valorizzabili sono raccolti tramite conferimento diretto, a cura dell'utente, negli appositi contenitori dislocati sul territorio.

Art. 14- Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi.

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali sono effettuati tramite conferimento diretto, a cura dell'utente, presso il centro di raccolta.

Art. 15 - Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità.

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità nei contenitori stradali destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani e, comunque, in contenitori ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni, nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.
2. I seguenti rifiuti devono essere conferiti, rispettivamente:
 - a) pile e batterie:
 - negli appositi contenitori posizionati presso rivenditori di pile e batterie;
 - negli appositi contenitori posti presso il centro di raccolta;
 - b) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati:
 - negli appositi contenitori collocati presso le farmacie e ambulatori medici;
 - c) prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" (Tossici e/o Infiammabili) - lampade a scarica - tubi catodici - componenti elettroniche - olio minerale esausto - accumulatori per veicoli - devono essere obbligatoriamente conferiti, a cura dell'utente, presso il centro di raccolta.

TITOLO IV

Gestione dei rifiuti da imballaggio.

Art. 16 - Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta.

1. Il conferimento e la raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta sono effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) i contenitori in vetro - in plastica - in metallo - potranno essere raccolti mediante:
 - conferimento diretto a cura dell'utente presso il centro di raccolta soprattutto per ciò che concerne materiale vetroso ingombrante quali damigiane ecc.;
 - raccolta a domicilio secondo modalità e tempi previsti dall'ufficio comunale competente;
 - b) i contenitori in cartone potranno essere raccolti in modo differenziato unitamente agli altri rifiuti cartacei;

TITOLO V

Disposizioni finali.

Art. 17 - Divieti.

1. Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto di:
 - a) abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non espressamente autorizzate a tale scopo;
 - b) cernire, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, i rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale ovvero presso le discariche, le aree a supporto dei servizi di raccolta e gli impianti di trattamento;
2. Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di piccoli rifiuti, escrementi di animali, spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto.

3. eliminare i rifiuti mediante combustione.
4. Versare rifiuti in acque pubbliche e private (salvo quanto previsto dalle normative relative sugli scarichi).
5. E' fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione - anche di volontariato - che non abbia stipulato alcun contratto d'appalto o convenzione o accordo con il comune, effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione di rifiuti urbani.
6. Il comune potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma precedente a patto che:
 - a) siano rispettati tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione dei rifiuti ed in particolar modo quello d'iscrizione all'albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212, D.lgs. 152/06, ove prescritto;
 - b) siano concordati tempi e modalità di effettuazione delle raccolte;
 - c) siano forniti al comune i dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.

Art. 18 - Ordinanze contingibili ed urgenti.

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo quanto disposto dall'art. 191, D.lgs. 152/06.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 19 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia previste dalla normativa vigente.

Art. 20 - Accertamenti.

1. Alle repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento o che comunque costituiscono aggressione e degrado all'ambiente, provvede, per quanto di competenza del comune, il corpo di polizia municipale.
2. Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e sanzionate anche da agenti e funzionari del comune appositamente incaricati dal Sindaco secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.

Art. 21 - Attività di controllo.

Le funzioni di controllo e verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti, nonché il controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del D. Lgs. n. 152/06, competono alla Provincia.

Art. 22 - Sanzioni

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, è soggetto alle seguenti sanzioni irrogate dall'Amministrazione Comunale:

- chiunque conferisca i propri rifiuti urbani ed assimilati in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento, è punito con una sanzione amministrativa da euro 103,00 (centotre) a euro 619,00 (seicentodiciannove);

- chiunque, immetta nel normale circuito di raccolta indifferenziato dei rifiuti urbani imballaggi secondari e terziari di qualsiasi natura è punito con una sanzione amministrativa da euro 103,00 (centotre) a euro 619,00 (seicentodiciannove);

- chiunque :

a) non conferisca in modo separato i rifiuti da raccolta differenziata,

b) conferisca in modo improprio di rifiuti voluminosi,

c) usi in modo improprio i contenitori,

d) conferisca rifiuti che possono danneggiare i contenitori o le attrezzature destinate alla raccolta (compattatori),

e) non rispetti gli orari stabiliti per la raccolta,

f) conferisca i rifiuti pericolosi sul servizio porta a porta,

g) utilizzi in modo improprio i cestini porta rifiuti (conferimenti di rifiuti di origine domestica),

h) non conferisca in modo ordinato i rifiuti prodotti,

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinque a euro centocinquantaquattro;

I proventi generati dalla irrogazione delle sanzioni di cui sopra saranno di competenza dell'Amministrazione comunale e verranno destinati ad attività di tutela ambientale, sensibilizzazione ambientale e/o miglioramento dei servizi ambientali.